



**COMUNE DI LOIANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**ORIGINALE**

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>321</b>
<b>Data</b>	<b>30/07/2024</b>

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DI AREA**

Assunta il giorno TRENTA del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTIQUATTRO da GAMBERINI EVA  
Responsabile del AREA TERRITORIO E AMBIENTE

**Oggetto:**

SOSTITUZIONE CALDAIA EX SCUOLA QUINZANO

---

FIRMATO  
IL RESPONSABILE DI AREA  
GAMBERINI EVA

**OGGETTO:  
SOSTITUZIONE CALDAIA EX SCUOLA QUINZANO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**RICHIAMATI** gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale;

**RICHIAMATO** il provvedimento del Sindaco n. 22 del 21/12/2023 con il quale le è stata affidata dal 01/01/2024 al 30/09/2024 la responsabilità dell'Area Territorio e Ambiente;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il vigente CCNL Funzioni Locali;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il DUP 2024-2026 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2023 e s.m.i.;

**VISTO** il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2023 e s.m.i.;

**VISTO** il PEG 2024-2026 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 175 del 21/12/2023 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 27/08/2015 con cui è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 - comma 3bis - del D.Lgs. 163/2006, la convenzione con l'Unione Montana Savena-Idice per la gestione in forma associata della stazione appaltante unica e della centrale di committenza (SUA);

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 36/2023, in particolare:

- Articolo 14:  
comma 1: per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:
  - a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  - euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
  - euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
- Articolo 48:

comma 1: l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.

comma 3: restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

comma 4: ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.

• Articolo 49:

comma 1: gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

Comma 2: in applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Comma 4: in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere re-invitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Comma 5: per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Comma 6: è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

- Articolo 50:

comma 1: salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- c) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- d) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

- f) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno die-ci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del con-traente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- g) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cin-que operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

- Articolo 62:

comma 1: tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

comma 2: per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

**RICHIAMATI** inoltre:

- il comma 450 art. 1 della L. 296/2006 secondo cui l'obbligatorietà di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al DPR n. 207/2010 o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, vige per gli acquisiti di beni e servizi superiori a € 5.000,00;
- il comma 494 art. 1 della L. 208/2015 secondo cui vengono modificati i parametri per gli acquisti di carburanti, gas, energia, telefonia ... fuori dalle convenzioni CONSIP ed INTERCENTER;
- il comma 512 art. 1 della L. 208/2015 secondo cui è obbligatorio ricorrere a CONSIP ed INTERCENTER per l'acquisto di beni e servizi informatici;

**DATO ATTO** che il 17 e 18 novembre 2024 si terranno le elezioni Regionali;

**DATO ATTO** che l'immobile delle Ex Scuole di Quinzano site in Via Ugo Foscolo, viene usato come seggio durante le elezioni nel Comune di Loiano;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere alla sostituzione della caldaia attualmente irrimediabilmente danneggiata presso le Ex Scuole di Quinzano;

**DATO ATTO** che con Determina nr. 381-164/U01/2023 è stato affidato il servizio di Manutenzione, Conduzione e Terzo Responsabile alla ditta Stanzani spa;

**VISTO** il preventivo di Stanzani spa per la sostituzione della caldaia delle Ex Scuole di Quinzano, per un importo di € 3.604,00 oltre Iva, per complessivi € 4.396,88;

**VERIFICATO** che Stanzani spa risulta in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL, come da DURC emesso il 14/06/2024;

**RITENUTO** di affidare la sostituzione della caldaia presso l'immobile in Via Ugo Foscolo, per un importo pari a € 3.604,00 oltre Iva, per complessivi € 4.396,88;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**VERIFICATA:**

- l'insussistenza di conflitti di interessi, anche solo potenziali, né di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al responsabile del procedimento e/o Responsabile firmatario dell'atto medesimi.
- la conformità del presente atto a quanto stabilito dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici".

**DETERMINA**

1) **DI AFFIDARE** a Stanzani spa la sostituzione della caldaia delle Ex Scuole di Quinzano, per un importo pari a € 3.604,00 oltre Iva, per complessivi € 4.396,88;

2) **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2024		
<b>Cap./Art.</b>	1537/319	<b>Descrizione</b>	SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
<b>CIG</b>	B29CB727CF		
<b>CUP</b>	/		
<b>Creditore</b>	Stanzani spa		
<b>Causale</b>	Sostituzione caldaia Ex Scuole Quinzano		
<b>Importo</b>	€ 4.396,88		
<b>Esigibilità (scadenza/e pagamento)</b>	31/12/2024		

3) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

4) **DI RENDERE NOTO** ai della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Eva Gamberini, così come individuata con determina n. 236/2023;

5) **DI DARE ATTO** che la liquidazione verrà disposta con successivo provvedimento, previa comunicazione da parte del fornitore del conto dedicato su cui operare il versamento e nel rispetto dei tempi di pagamenti previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali vigenti;

6) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/20163 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 37 (bandi di gara e contratti).